



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 11 DI DATA 15 Gennaio 2024**

**O G G E T T O:**

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Pulisabbie S.r.l. - stabilimento di Dro (TN),  
fraz. Pietramurata, via Collungo, 14. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LAB

Il Dirigente Settore aut.cont.  
ing. Gabriele Rampanelli

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** la propria determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Pulisabbie S.r.l., con sede legale in Dro (TN), fraz. Pietramurata, via Collungo, 14 (di seguito Ditta) relativa allo stabilimento ivi situato, la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del testo unico provinciale di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- c) nulla osta di data 2 agosto 2022 (ns. prot. m. 542418) da parte della Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Dro (TN), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

**vista** la domanda – reputata come non sostanziale – presentata dalla Ditta in data 14 dicembre 2023 (ns. prot. n. 934065) tesa a conseguire la modifica dell'AUT rilasciata con la sopra richiamata determinazione n. 533 ed in particolare volta a ritornare (come nelle precedenti autorizzazioni) al rispetto dei valori di concentrazione di idrocarburi compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5, al titolo V, della parte quarta, del D.Lgs. 152/2006, considerato che i rifiuti trattati dalla Ditta non sono previsti dal Decreto 27 settembre 2022, n. 152, e che la materia prima prodotta è destinata esclusivamente a opere/cicli produttivi per i quali non è richiesto il rispetto dei limiti della tabella 1, colonna A;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

**considerato** che in caso di modifica non sostanziale allo stabilimento o alle attività ivi esercitate, qual'è quella richiesta dalla Ditta, si applica quanto previsto dall'art. 10, commi 2, 4 e 5, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

**vista** la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento di modifica non sostanziale dell'AUT di data 22 dicembre 2023 (ns. prot. n. 960249) e la contestuale trasmissione della domanda al Comune di Dro (TN);

**rilevato** che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante *“Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali”*;

**visto** l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

**viste** le *“Linee guida per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006”* approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 6 febbraio 2020, doc. n. 62/2020, così come successivamente modificate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/2022;

**visto** l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale *“È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’art. 7”* con riferimento allo smaltimento in discarica;

**considerato** che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

**considerato** che sulle materie prime generate dal recupero di rifiuti non è possibile operare diluizioni al fine di renderle compatibili con i siti di destinazione;

**considerato** che per i rifiuti inerti riutilizzabili direttamente nelle opere sotto descritte il D.M. 5 febbraio 1998 prevede che:

- per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali e piazzali industriali (operazione R5) i rifiuti utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l’attività di recupero R5 in particolare consiste nella realizzazione di una struttura prevista da un progetto approvato dall’autorità competente che alla fine della sua vita tecnica deve essere demolita e rimossa; i rifiuti utilizzati devono presentare specifiche caratteristiche tecniche ingegneristiche e strutturali in funzione delle specifiche richieste;
- per recuperi ambientali (operazione R10) consistenti in **rimodellamenti morfologici** (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...) i rifiuti utilizzati devono essere compatibili con la destinazione d’utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l’attività di recupero R10 in particolare consiste in un intervento previsto da un progetto approvato dall’autorità competente, che va a rimodellare il territorio in modo permanente e per il quale non è prevedibile una vita tecnica definita;

**visto** il Decreto 27 settembre 2022, n. 152 recante *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (22G00163) (GU Serie Generale n.246 del 20-10-2022)”*, entrato in vigore il 4 novembre 2022;

**ritenuto** doveroso applicare, per le materie prime prodotte dal recupero dei rifiuti autorizzati presso l’impianto, seppur non disciplinati dal suddetto Decreto, **i criteri ambientali più restrittivi** tra quelli disposti dal Decreto 27 settembre 2022, n. 152 e dal D.M. 5 febbraio 1998, fatto salvo il parametro idrocarburi;

**ritenuta** accoglibile la richiesta della Ditta volta a ritornare (come nelle precedenti autorizzazioni) al rispetto dei valori di concentrazione di idrocarburi compatibili con la destinazione finale d’uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell’allegato 5, al titolo V, della parte quarta, del D.Lgs. 152/2006, in quanto:

- i rifiuti trattati non sono previsti dal Decreto 27 settembre 2022, n. 152;
- la materia prima prodotta è destinata esclusivamente a opere/cicli produttivi per i quali non è richiesto il rispetto dei limiti della tabella 1, colonna A;

**ritenuto** pertanto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte dal recupero di rifiuti contraddistinti dai codici CER 20.03.03, 20.03.06, 19.08.02 e 19.08.14 da destinare ai seguenti utilizzi:

- a) materiale drenante e anticapillare in genere in attività edili e stradali, in zone industriali, artigianali e commerciali;
- b) materiale per rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, e per piazzali ad uso industriale, artigianale e commerciale;

- c) materiale per ritombamenti di sotto servizi in genere;
- d) materiale antighiaccio stradale nel periodo invernale;

debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di contaminanti conforme a quanto disposto alla Tabella 2, dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto del 27 settembre 2022, n. 152, fatto salvo il parametro idrocarburi che deve rispettare il limite stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

**ritenuto** doveroso prescrivere che le materie prime prodotte dal recupero di rifiuti contraddistinti dai codici CER 20.03.03, 20.03.06, 19.08.02 e 19.08.14 da avviare in lavori di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate in siti ad uso commerciale ed industriale, debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di contaminanti conforme a quanto disposto alla Tabella 2, dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto del 27 settembre 2022, n. 152, fatto salvo il parametro idrocarburi che deve rispettare il limite stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- per i metalli (Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Cromo totale, Selenio, Tallio, Vanadio e Zinco) valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, in quanto nella Tabella 2, dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto del 27 settembre 2022, n. 152 gli stessi non sono contemplati;

**ritenuto** in ogni caso doveroso rammentare che anche qualora il materiale prodotto fosse conforme ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, **lo stesso può essere utilizzato esclusivamente in aree compatibili con la destinazione finale d'uso così come stabilita dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;**

**visto** il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, recante il *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

**considerato** che il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, stabilisce che la materia prima generata dalle operazioni di recupero (operazione R5) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 e riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.6 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, è definita granulato di conglomerato bituminoso e può essere impiegata nei seguenti ambiti:

- per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;

**atteso** che, secondo quanto disposto dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, sopra citato, il granulato di conglomerato bituminoso impiegabile nelle attività sopra riportate deve presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

**ritenuto** doveroso applicare i criteri ambientali disposti dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, anche per le attività di recupero il cui obiettivo finale è la produzione di materie prime utilizzabili in opere e/o manufatti similari a quelli disciplinati dal D.M. 69 stesso;

**ritenuto** pertanto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare alla realizzazione di *“Aggregati da utilizzare nei conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico”* conformi alla norma UNI EN 13043, debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

**considerato** altresì che i materiali generati dalle operazioni di recupero R5, oltre verifiche chimiche e fisiche imposte dalla normativa ambientale, al fine di essere considerati materie prime nelle forme usualmente commercializzate devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo;

**richiamata** a tale proposito la deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1745 del 29 settembre 2023, recante *“Articolo 13 bis della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 - approvazione schema di capitolato speciale d’Appalto - parte Tecnica relativo alle sovrastrutture stradali in conglomerato bituminoso, al corpo del rilevato in aggregati riciclati e in aggregati naturali”*;

**vista** la nota del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche nella quale è riportato, tra l’altro, che *“le parti delle prescrizioni tecniche in oggetto relative alle specifiche dei prodotti non legati (Parte A) e dei prodotti legati (Parte B) appartenenti alla categoria dei prodotti riciclati sostituiscono le Norme tecniche e ambientali vigenti (D.G.P. del 24.06.2011 n. 1333), ad esclusione degli impieghi nelle opere edili e nelle opere di recupero ambientale, per le quali rimane valida la D.G.P. 1333/2011”*;

**ritenuto** a tale proposito – e tenuto in considerazione quanto tutto sopra riportato – che la materia prima inerte prodotta debba:

- presentare una percentuale di materie estranee alla frazione inerte: max 1% in massa;
- **essere certificata CE secondo le norme tecniche di settore** (ad esempio UNI EN 13242 per aggregati da utilizzare in opere di rimodellamento morfologico, rilevati e sottofondi stradali, ecc..., UNI EN 13043 per aggregati per miscele bituminose, ecc..., UNI EN 13383-1 per aggregati per opere di opere di protezione, ecc...), o, comunque, presentarsi nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini. Tali i requisiti, per le motivazioni sopra espresse, non sono un elemento vincolante al fine della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali che hanno la necessità di essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, purché gli stessi, come sopra indicato, presentino un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 nonché valori di concentrazione di inquinanti compatibili con quanto stabilito dalla tabella 1, colonna A dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

**ritenuto** inoltre doveroso prescrivere che la materia prima inerte prodotta debba essere conforme alle norme statali o provinciali, anche regolamentari, specifiche per ogni ambito di futuro utilizzo, tra le quali si rammentano, quale elenco vincolante ma non esaustivo, le seguenti:

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011 nel caso di aggregati da utilizzare in opere di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate;
- nel caso di utilizzo in opere pubbliche ubicate in Provincia di Trento, a quanto disciplinato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1745 del 29 settembre 2023, per aggregati da utilizzare esclusivamente negli ambiti da essa disciplinati;
- per quanto riguarda il materiale antighiaccio stradale nel periodo invernale, lo stesso dovrà rispondere ai requisiti tecnici conformi alla normativa tecnica di settore;

**stabilito** di poter confermare ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella citata determinazione del Dirigente del Settore Autorizzazioni e controlli n. 533 dei data 25 settembre 2023;

**vista** la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

**vista e fatta salva** anche per la presente determinazione la fideiussione bancaria n. 460011322830 di data 3 settembre 2008 (ns. prot. n. 6682-S-U221 di data 10 ottobre 2008), emessa dalla Unicredit Banca S.p.A. con sede legale in Bologna, via Zamboni, 20, - Agenzia di Arco (TN), per l'ammontare di Euro 25.822,84, a copertura dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti;

**ritenuto** l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013;

**esaminati** gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

**viste** le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**visto** l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

**visto** in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

### **d e t e r m i n a**

- 1) di aggiornare, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale, rilasciata con la propria determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023 alla ditta Pulisabbie S.r.l., con sede legale in Dro (TN), fraz. Pietramurata, via Collungo, 14, di cui legale rappresentante è la sig.ra Beltrami Sonia, relativa allo stabilimento ivi situato, sostituendo l'Allegato 2 ("Rifiuti") alla suddetta determinazione n. 533 con quello riportato nel presente provvedimento;
- 2) di confermare ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella determinazione del Dirigente del Settore Autorizzazioni e controlli n. 533 di data 25 settembre 2023;
- 3) di stabilire che il termine di validità dell'Autorizzazione Unica Territoriale è la stessa della determinazione originaria n. n. 533 di data 25 settembre 2023 (**scadenza il 25 settembre 2038**); la domanda di rinnovo deve essere presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza**;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 5) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 6) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 7) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 8) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 9) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 10) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;



- 11) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 460011322830 di data 3 settembre 2008 (ns. prot. n. 6682-S-U221 di data 10 ottobre 2008), emessa dalla Agenzia di Arco (TN), della Unicredit Banca S.p.A. con sede legale in Bologna, via Zamboni, 20, nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta;
- 12) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Pulisabbie S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- 13) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 14) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro l'autorizzazione di competenza provinciale compresa nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

## ALLEGATO 2

### Rifiuti

Autorizzazione, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, all'esercizio delle **operazioni di recupero R13** (deposito per la messa in riserva di rifiuti, **massimo complessivo 600 m<sup>3</sup>**) ed **R5** (recupero/trattamento per la produzione di materia prima inerte) dei rifiuti inerti non pericolosi indicati nella Tabella 2, **con una potenzialità produttiva pari a 6 t/ora, che permette di lavorare su due turni giornalieri, fino ad un massimo complessivo di 30.000 t/anno di rifiuti.**

Tabella 2: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Codice CER rifiuto non pericoloso	Descrizione rifiuto	Caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e prodotti ottenuti
20.03.03	Rifiuti costituiti da residui da pulizia stradale.  VEDI sub-allegato 2.1 ("End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero")	VEDI sub-allegato 2.1 ("End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero")	20.000 t/anno  Capacità massima istantanea di deposito 300 m <sup>3</sup>	VEDI sub-allegato 2.1 ("End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero") e il relativo sub-allegato 2.2 ("Dichiarazione di conformità");
20.03.06	Rifiuti dalla pulizia delle fognature.  VEDI sub-allegato 2.1 ("End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero")		5.000 t/anno  Capacità massima istantanea di deposito 150 m <sup>3</sup>	
19.08.02 19.08.14	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia  VEDI sub-allegato 2.1 ("End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero")		5.000 t/anno  Capacità massima istantanea di deposito 150 m <sup>3</sup>	

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

#### Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- L'impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
- le operazioni di recupero R5 devono essere portate a termine con la produzione di materia prima direttamente presso l'impianto di recupero di rifiuti in oggetto;
- le attività di recupero devono avvenire secondo la dislocazione logistica dei depositi (operazione di messa in riserva R13) e secondo le procedure gestionali (operazione di recupero R5) rappresentate nella planimetria impiantistica allegata alla determinazione del Dirigente del Settore Autorizzazioni e controlli n. 533 di data 25 settembre 2023;

- d) le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate in conformità alla documentazione presentata in sede di istruttoria che ha portato al rilascio della suddetta determinazione n. 533;
- e) il deposito dei rifiuti in entrata deve essere condotto come segue:
  - deve avvenire nell'apposita piazzola definita D1 "*deposito rifiuti in ingresso*", la quale deve essere perfettamente impermeabile e dotata di vasca adibita alla raccolta della frazione liquida;
  - non deve superare complessivamente i 600 m<sup>3</sup> e la lavorazione deve essere regolarmente svolta nell'arco di 24 ore dal suo deposito;
- f) la movimentazione dei rifiuti dall'area di deposito alla tramoggia di carico definita D3 deve avvenire in modo tale da evitare formazione di polvere e odori molesti;
- g) la tramoggia di carico ed il relativo nastro trasportatore che porta il materiale al vaglio ruotante posizionato all'interno dello stabile devono essere completamente coperti;
- h) il deposito delle materie prime prodotte dalle operazioni di recupero R5 deve avvenire presso le apposite aree definite D2b "*deposito sabbia (0,06-2,0 mm) con capacità pari a 20 mc*", D2e "*deposito ghiaia (2,0-8,0 mm)*" - "*deposito ghiaia (8,0-30,0 mm) con capacità pari a 20 mc*" - e D5 "*deposito materiale lavorato con capacità pari a 3.000 mc*"; in quest'ultima area possono essere stoccati sia materiali in attesa di certificazione sia materiali già certificati;
- i) i cumuli dei rifiuti in entrata nell'impianto e i cumuli di materie prime depositate nell'area denominata D5 "*deposito materiale lavorato con capacità pari a 3.000 mc*" devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, riportante il codice CER del rifiuto in deposito ovvero le caratteristiche della materia prima prodotta al fine di rendere noto da quali lavorazioni le materie ivi stoccate derivano;
- j) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati presso le aree definite D2a (capacità pari a 20 m<sup>3</sup>), D2c (capacità pari a 150 m<sup>3</sup>), D2f (capacità pari a 20 m<sup>3</sup>) e D2d (capacità pari a 20 m<sup>3</sup>);
- k) nel processo chimico-fisico di chiarificazione dell'acqua di lavaggio non devono essere utilizzati polielettroliti flocculanti contenenti poliacrilammide o ogni altra sostanza ritenuta cancerogena, in concentrazioni superiori a quanto disposto dalla sentenza n. 399 del 22/03/2017 del T.A.R. Lombardia, sez. II di Brescia;
- l) le materie prime ottenute non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;
- m) nelle operazioni di trattamento e in tutte le altre operazioni funzionali all'ordinario esercizio dell'attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente; in particolare l'attività di recupero dei rifiuti non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora e non deve causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiamenti al paesaggio e ai siti di particolare interesse;
- n) l'accesso all'impianto di recupero deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- o) le acque piovane ed eventuali reflui prodotti dalla movimentazione, raccolti nelle vasche utilizzate per il deposito dei rifiuti in entrata, nonché le acque raccolte nelle vasche di deposito della materia prima prodotta, devono essere avviate all'impianto di depurazione e riutilizzate nel processo di recupero R5;
- p) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza;
- q) la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di disoleatore e di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale fuoriuscissero dagli automezzi e/o dai serbatoi; in particolare il sistema di sedimentazione e disoleazione con scarico a dispersione in suolo non dovrà in modo assoluto raccogliere acque di processo o acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti in deposito nel centro di recupero;
- r) l'immissione all'impianto dei mezzi pesanti sulla S.S. 45 bis deve avvenire attraverso la viabilità di penetrazione della zona industriale di Pietramurata;
- s) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

- t) la recinzione, la pavimentazione dell'area di deposito dei rifiuti in entrata e la vasca di raccolta e captazione della frazione liquida nei rifiuti contenuta, il complesso dell'impianto meccanico di recupero e di depurazione delle acque, nonché il disoleatore a presidio dell'area di movimentazione, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- u) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- v) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- w) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

#### **Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.**

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, nonché di quelli provenienti dalla pulizia stradale conseguente ad incidenti o sversamenti di materiali e/o liquidi inquinanti;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta.

#### **Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.**

I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 20.03.03, CER 20.03.06, CER 19.08.02 e CER 19.08.14, devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.1 *“End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero”*, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006.

## SUB-ALLEGATO 2.1

“End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero”

### DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) I rifiuti non pericolosi inerti in ingresso e recuperabili nell’impianto - **con percentuale di sostanza organica non superiore al 30%** - sono costituiti da rifiuti inerti non pericolosi contraddistinti dal codice:
- CER 20.03.03: rifiuti costituiti da residui da pulizia stradale, provenienti dallo spazzamento (ghiaio applicato nella stagione invernale, ecc.);
  - CER 20.03.06: rifiuti dalla pulizia delle fognature, proveniente esclusivamente da caditoie, pozzetti, tombini e simili stradali;
  - CER 19.08.02 (rifiuti dell’eliminazione della sabbia) e CER 19.08.14 (fanghi derivanti da altri trattamenti delle acque reflue industriali);
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) qualora necessario ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R5), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza, per lotti di dimensione massima **pari a 3.000 m<sup>3</sup>** e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
  - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
  - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

### CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

#### 1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l’effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “*caratteristiche*” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 3;

- d) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a **controllo visivo**, che investe tutte le parti di ciascun carico ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata, atta a verificare l'assenza di rifiuti diversi da quelli sopra descritti (**percentuale di sostanza organica non superiore al 30%**). Il complesso dell'attività di recupero R5 autorizzata con il presente provvedimento deve garantire la separazione di eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, ecc che in ogni caso devono essere sempre in ogni caso in percentuale minima);
- e) l'operazione di messa in riserva ed eventuale *selezione* dei rifiuti in entrata (operazione R13) deve avvenire nelle aree allo scopo individuate nella planimetria allegata al provvedimento n. 533 con capacità massima di 600 m<sup>3</sup>;
- f) i rifiuti non pericolosi **devono** essere sottoposti all'attività di recupero R5 secondo le seguenti fasi, dettagliate nella sotto riportata Tabella 3 :
- pulizia del rifiuto inerte tramite lavaggio con acqua, finalizzata alla separazione dei materiali estranei in sospensione;
  - separazione in funzione della differenza di densità;
  - classificazione in funzione della differente granulometria;
  - disidratazione dei fanghi, che saranno avviati ad altri impianti autorizzati per la gestione dei rifiuti;
  - depurazione delle acque di processo che in seguito saranno riutilizzate a ciclo chiuso nell'impianto di recupero;
  - verifiche analitiche e prestazionali sulle frazioni inerti prodotte per la loro commercializzazione;

**Tabella 3**

Codice CER rifiuto non pericoloso	Descrizione rifiuto	Caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero
20.03.03	<b>Rifiuti costituiti da residui da pulizia stradale.</b> <u>Provenienza:</u> da spazzamento e pulizia stradale (ghiaio applicato nella stagione invernale, ecc..).	Rifiuti non pericolosi in genere non palabili, contenenti fango e acqua, composti principalmente da inerti di diversa granulometria (terriccio, sabbie e ghiaie), frammenti a rifiuti di altra natura in proporzioni variabili (organico, carta, plastica, ecc.), con possibile contaminazione da sostanze quali ad esempio idrocarburi, granuli d'asfalto, ecc...	<b>20.000 t/anno</b> Capacità massima istantanea di deposito <b>300 m<sup>3</sup></b>	Messa in riserva ed eventuale <i>selezione</i> , esclusivamente per il rifiuto identificato dal codice CER 20.03.03, dei rifiuti non pericolosi in entrata ( <b>operazione R13</b> ) nelle aree allo scopo individuate in planimetria allegata al provvedimento n. 533 con capacità massima di 600 m <sup>3</sup> , finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.
20.03.06	<b>Rifiuti dalla pulizia delle fognature.</b> <u>Provenienza:</u> esclusivamente caditoie, pozzetti, tombini e simili stradali.		<b>5.000 t/anno</b> Capacità massima istantanea di deposito <b>150 m<sup>3</sup></b>	Produzione di materia prima inerte ( <b>operazione R5</b> ) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pulizia del rifiuto inerte tramite lavaggio con acqua, finalizzata alla separazione dei materiali estranei in sospensione;</li> <li>- separazione in funzione della differenza di densità;</li> <li>- classificazione in funzione della differente granulometria;</li> <li>- disidratazione dei fanghi, che saranno avviati ad altri impianti autorizzati per la gestione dei rifiuti;</li> <li>- depurazione delle acque di processo che in seguito saranno riutilizzate a ciclo chiuso nell'impianto di recupero;</li> <li>- verifiche analitiche e prestazionali sulle frazioni inerti prodotte per la loro commercializzazione.</li> </ul>
19.08.02 19.08.14	<b>Rifiuti dell'eliminazione della sabbia</b> <b>Rifiuti costituiti da fanghi derivanti da altri trattamenti delle acque reflue.</b> <u>Provenienza:</u> esclusivamente da sistemi di dissabbiatura		<b>5.000 t/anno</b> Capacità massima istantanea di deposito <b>150 m<sup>3</sup></b>	

I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero e i rifiuti decadenti devono essere depositati nelle aree individuate nelle seguenti tabelle 3.1 e 3.2

**Tabella 3.1**

Descrizione materie prime prodotte dalle operazioni di recupero (R5)	Modalità e zona di deposito	
Sabbia 0,06-2,0 mm	Platea per cumuli	Box denominato D2b - uscita nastro trasportatore - 20 m <sup>3</sup>
Ghiaia 2,0-8,0 mm	Platea per cumuli	Box denominato D2e - uscita nastro trasportatore - 20 m <sup>3</sup>
Ghiaia 8,0-30,0 mm	Platea per cumuli	
Sabbia 0,06-2,0 mm - Ghiaia 2,0-8,0 mm - Ghiaia 8,0-30,0 mm	Platea per cumuli	Area di deposito denominata "Stoccaggio Sabbia / Ghiaia" 3.000 m <sup>3</sup>

**Tabella 3.2**

Descrizione dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero (R5)	Codice CER	Classificazione	Modalità e zona di deposito	
Rifiuto misto grossolano	19.12.12	Rifiuto speciale non pericoloso	Platea per cumuli/container	D2a - uscita nastro trasportatore - 20 m <sup>3</sup> /piazzale
Rifiuti organici misti	19.12.07		Platea per cumuli	D2c - uscita nastro trasportatore - 20 m <sup>3</sup>
Fango disidratato	19.08.14		Platea per cumuli	D2f - uscita nastro trasportatore - 20 m <sup>3</sup>
Rifiuto inerte grossolano (da selezione iniziale)	20.03.01		Container	Piazzale

**2) verifiche ambientali sulla materia prima inerte:**

In funzione della diversa destinazione di utilizzo individuate nella sotto riportata Tabella 4, le materie prime prodotte devono presentare le seguenti caratteristiche chimiche, al fine di dimostrare che esse siano compatibili ambientalmente con i siti di destino previsti:

**Tabella 4**

Ambito di utilizzo	Analisi ambientali
Materiale drenante e anticapillare in genere in attività edili e stradali, in zone industriali, artigianali e commerciali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;</li> <li>• concentrazione di contaminanti conforme a quanto disposto alla Tabella 2, dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto del 27 settembre 2022, n. 152, fatto salvo il parametro idrocarburi che deve rispettare il limite stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.</li> </ul>
Materiale per rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, e per piazzali ad uso industriale, artigianale e commerciale.	
Materiale per ritombamenti di sotto servizi in genere.	
Materiale antighiaccio stradale nel periodo invernale.	
Materiale per riempimenti e recuperi ambientali in aree ad uso industriale, artigianale e commerciale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;</li> <li>• concentrazione di contaminanti conforme a quanto disposto alla Tabella 2, dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto del 27 settembre 2022, n. 152, fatto salvo il parametro idrocarburi che deve rispettare il limite stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;</li> <li>• per i metalli (Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Cromo totale, Selenio, Tallio, Vanadio e Zinco) valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.</li> </ul>

Ambito di utilizzo	Analisi ambientali
Aggregati da utilizzare nei conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;</li> <li>• Concentrazione di IPA* massima di 100 mg/kg;</li> <li>• Concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;</li> </ul>

\*(sommatoria parametri da 25 a 34 della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152).

Il test di cessione, **da effettuarsi per qualsiasi ambito di destino individuato nella tabella sopra riportata (Tabella 4)**, su un **campione massimo di 1.600 m<sup>3</sup>** di materia prima prodotta (frequenza campionamento: 1 campione ogni 1.600 m<sup>3</sup>), deve essere eseguito secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre:

- le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato<sup>1</sup>;
- la preparazione del campione ai fini dell'esecuzione del test di cessione deve essere effettuata secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);
- i parametri da ricercare e limiti massimi ammissibili sono quelli previsti in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998:

**Tabella 5**

	Parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO <sub>3</sub>	50
2	Fluoruri	mg/l F	1,5
3	Solfati	mg/l SO <sub>4</sub>	250
4	Cloruri	mg/l Cl	100
5	Cianuri	µg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0,05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo Totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
19	Amianto	mg/l	30
20	COD	mg/l	30
21	pH		5,5 - 12,0

Per quanto riguarda la materia prima da destinare per riempimenti e recuperi ambientali in aree ad uso industriale, artigianale e commerciale, deve essere compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche dell'area da recuperare (granulometria, valori di coesione, angolo di attrito, ecc...), secondo un progetto previsto e approvato dall'autorità competente.

<sup>1</sup> *laboratorio certificato*” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “*un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento*”.



### 3) Caratteristiche prestazionali della materia prima inerte

- a) La materia prima inerte prodotta deve possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:
- presentare una percentuale di materie estranee alla frazione inerte: max 1% in massa;
  - **essere certificata CE secondo le norme tecniche di settore** (ad esempio UNI EN 13242 per aggregati da utilizzare in opere di rimodellamento morfologico, rilevati e sottofondi stradali, ecc..., UNI EN 13043 per aggregati per miscele bituminose, ecc..., UNI EN 13383-1 per aggregati per opere di opere di protezione, ecc...), o, comunque, presentarsi nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini. Tali i requisiti, per le motivazioni espresse in premessa, non sono un elemento vincolante al fine della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali che hanno la necessità di essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, purché gli stessi, come sopra indicato, presentino un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 nonché valori di concentrazione di inquinanti compatibili con quanto stabilito dalla tabella 1, colonna A dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- b) la materia prima inerte prodotta deve essere conforme alle norme statali o provinciali, anche regolamentari, specifiche per ogni ambito di futuro utilizzo, tra le quali si rammentano, quale elenco vincolante ma non esaustivo, le seguenti:
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011 nel caso di aggregati da utilizzare in opere di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate;
  - nel caso di utilizzo in opere pubbliche ubicate in Provincia di Trento, a quanto disciplinato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1745 del 29 settembre 2023, per aggregati da utilizzare esclusivamente negli ambiti da essa disciplinati;
  - per quanto riguarda il materiale antighiaccio stradale nel periodo invernale, lo stesso dovrà rispondere ai requisiti tecnici conformi alla normativa tecnica di settore.

### 4) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulle materie prime prodotte in maniera separata sulle frazioni granulometriche prodotte denominate rispettivamente: Sabbia 0,06-2,0 mm, Ghiaia 2,0-8,0 mm e Ghiaia 8,0-30,0 mm - 1 campione ogni 1.600 m<sup>3</sup>;
  - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
  - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
  - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
  - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) qualora le materie prime prodotte non dovessero risultare conformi a quanto prescritto nel presente Sub-Allegato 2 *“End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero”* possono essere in primo luogo reintrodotti nel processo di recupero;
- c) restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- d) i rifiuti esclusivamente ridotti in volume, che pertanto non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero definite nel presente provvedimento, devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore;

- e) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- f) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per **almeno tre anni**;
- g) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima inerte, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" **Sub-allegato 2.1** ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

## **5) Conservazione dei campioni:**

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime inerte prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
  - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
  - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
  - le destinazioni della materia prima prodotta;
  - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
  - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
  - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

## SUB-ALLEGATO 2.1.1

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(\* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti autorizzati		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

#### dichiara che

il lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti autorizzati è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume: .....
- è riferito alle operazioni di scarico (R5) dal n ..... al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi del art.190 del D.lgs. 152/06;

Il predetto lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti autorizzati è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. .... di data ..... ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 in funzione dello specifico utilizzo come di seguito indicato:

- materiale drenante e anticapillare in genere in attività edili e stradali, **in zone industriali, artigianali e commerciali;**
- materiale per riempimenti e recuperi ambientali in aree ad **uso industriale, artigianale e commerciale;**
- materiale per rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, e per piazzali ad **uso industriale, artigianale e commerciale;**
- materiale per ritombamenti di sottoservizi in genere;
- materiale antighiaccio stradale nel periodo invernale;
- aggregati da utilizzare nei conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.

#### Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1. rapporti di prova e/o certificati di analisi riferiti alle verifiche ambientali sulla materia prima inerte, con relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte prodotta;
2. requisiti prestazionali della materia prima inerte prodotta;
3. ....;
4. ....

---

Luogo e data

---

Timbro e firma del produttore